Spedizione in abbonamento postale

Anno 93° — Numero 150

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 1° luglio 1952 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516 Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516 Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

RICOMPENSE AL VALOR MILITARE

Decreto 17 luglio 1951
registrato alla Corte dei conti il 7 febbraio 1952
registro Presidenza n. 59, foglio n. 84

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

CROCE AL VALOR MILITARE

GIORDANO Giuseppe fu Giuseppe e fu Bruno Maria, da Palazzo San Gervasio (Matera), classe 1889, partigiano combattente. — All'atto dell'armistizio raccoglieva ed animava alcuni giovani ed alla loro testa combatteva bravamente alla Porta San Paolo. Durante l'occupazione tedesca, benchè avanzato negli anni, si prodigava generosamente nella resistenza clandestina distinguendosi per redditizia attività. Ferito in combattimento manteneva esemplare contegno portando a compimento l'azione iniziata. — Zona di Roma, settembre 1943-giugno 1944.

(2534)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 6 giugno 1952, n. 678.

Modificazioni alla legge 22 luglio 1939, n. 1450, sulla costituzione dell'Ente autonomo per la valorizzazione dell'isola d'Ischia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 1 della legge 22 luglio 1939, n. 1450, è sostituito dal seguente:

« E' istituito, con sede a Napoli, un Ente autonomo per la valorizzazione dell'isola d'Ischia.

« Tale Ente ha personalità giuridica di diritto pubblico ed avrà durata non superiore ad anni venti dalla pubblicazione della presente legge.

« Ad esso spetta di provvedere:

1) alla valorizzazione delle risorse naturali ed al miglioramento dell'attrezzatura ricettiva dell'isola;

2) allo sfruttamento delle risorse idriche locali ed alla distribuzione di acqua potabile;

3) all'impianto ed all'esercizio di altri esercizi pubblici o di pubblica utilità dei quali i Comuni dell'isola di Ischia intendono dargli la concessione;

4) all'apprestamento ed all'attuazione di piani regolatori degli abitati ed alla sistemazione, costruzione e manutenzione di strade;

5) alle opere e, in genere, a tutti gli affari che in virtù del regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, convertito nella legge 1° luglio 1926, n. 1380, e delle successive modificazioni, sono di competenza dell'Azienda autonoma delle stazioni di soggiorno, di cura e di turismo;

6) l'Ente può altresì promuovere ogni iniziativa che attenga alle materie suddette e concorrere nella esecuzione delle opere relative, salvo i poteri spettanti alle Amministrazioni comunali.

« L'Ente istituisce un ufficio in Ischia sotto la direzione di un membro del Consiglio di amministrazione ».

Art. 2.

Al n. 2 dell'art. 2 ed all'art. 9 della legge 22 luglio 1939, n. 1450, alle parole: « del comune di Ischia » vanno sostituite le parole « dei Comuni dell'isola d'Ischia ».

Art. 3.

L'art. 3 della legge 22 luglio 1939, n. 1450, è sostituito dal seguente:

« All'Ente sarà corrisposto per tutta la durata, a partire dall'esercizio 1951-52, un annuo contributo dello Stato di lire 10.000.000.

« Alla copertura dell'onere di cui al precedente comma sarà provveduto con riduzione degli stanziamenti del capitolo 453 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1951-52 e del capitolo corrispondente all'esercizio finanziario 1952-53.

« Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio ».

Art. 4.

L'art. 4 della legge 22 luglio 1939, n. 1450, è sostituito dal seguente:

« L'Ente è retto da un Consiglio di amministrazione composto:

1) del presidente della Deputazione provinciale di Napoli;

2) di un rappresentante per ognuno dei sei Comuni dell'isola di Ischia scelti dal prefetto di Napoli su designazione di terne di nomi proposte dalle singole Amministrazioni;

3) di altri cinque membri designati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministero dell'interno, dal Ministero del tesoro, dal Ministero dei lavori pubblici, dal Ministero dell'industria e commercio;

4) del medico provinciale;

5) di un rappresentante dell'industria idrotermale e di un rappresentante dell'industria alberghiera isolana designati dalle categorie interessate.

« Il presidente viene eletto dal Consiglio di amministrazione fra i membri del Consiglio stesso.

« I membri del Consiglio di amministrazione sono nominati con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Commissariato per il turismo, durano in carica un quadriennio e possono essere riconfermati ».

Art. 5.

L'art. 5 della legge 22 luglio 1939, n. 1450, è sostituito dal seguente:

« La vigilanza sugli atti dell'Ente viene esercitata dal Prefetto di Napoli, il quale per quelli di natura turistica o aventi riflessi turistici, sentirà il parere dell'Ente provinciale per il turismo di Napoli.

« Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione riguardanti il bilancio preventivo e le deliberazioni che importano impegni ultraquinquennali sono approvate dal Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero del tesoro e con il Commissariato per il turismo.

« E' istituito un Collegio di revisione dei conti, composto di tre membri effettivi nominati con decreti del Prefetto di Napoli, designati rispettivamente: uno dal Ministero del tesoro, uno dalla Presidenza del Consiglio ed il terzo dal Ministero dell'interno, nonchè di due membri supplenti, nominati con lo stesso decreto, su designazione: uno del Ministero del tesoro e l'altro della Presidenza del Consiglio.

« I revisori esercitano il loro mandato in conformità delle norme contenute negli articoli 2403 e seguenti del Codice civile in quanto applicabili.

« La presidenza del Collegio dei revisori spetta al rappresentante del Ministero del tesoro.

« I revisori durano in carica tre anni e possono essere confermati. Essi compilano, ogni anno, una relazione sul bilancio dell'Ente.

« La retribuzione annuale dei revisori è determinata dal Consiglio di amministrazione per l'intiero periodo di durata del loro ufficio ».

Art. 6.

L'art. 6 della legge 22 luglio 1939, n. 1450, è sostituito dal seguente:

« Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'interno, il Consiglio di amministrazione può essere sciolto per gravi motivi di carattere amministrativo.

« Con lo stesso decreto si provvede alla nomina di un commissario per la straordinaria amministrazione del-

l'Ente, limitatamente ad un periodo di sei mesi, salvo proroga ove sia giustificata da motivo di pubblico interesse ».

Art. 7.

Nell'art. 10 della legge 22 luglio 1939, n. 1450, alle parole « Per la durata di un decennio » sono sostituite le parole: « Per tutta la durata dell'Ente ».

Art. 8.

L'art. 11 della legge 22 luglio 1939, n. 1450, è sostituito dal seguente:

« All'atto della cessazione dell'Ente, con decreto della Presidenza del Consiglio, sentito il Ministero del tesoro e quello dell'interno, sarà provveduto alla ripartizione del patrimonio dell'Ente tra i Comuni dell'isola d'Ischia in proporzione del numero di abitanti di ciascun Comune ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 giugno 1952

EINAUDI

DE GASPERI — CAMPILLI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

LEGGE 6 giugno 1952, n. 679.

Modificazione dell'art. 6 della legge 15 maggio 1950, n. 230, contenente provvedimenti per la colonizzazione dell'Altopiano silano e dei territori jonici contermini, modificato dall'art. 17 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, concernente norme per l'espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il termine di tre mesi previsto nel primo comma dell'art. 6 della legge 12 maggio 1950, n. 230, modificato dall'art. 17 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, è ridotto a trenta giorni.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 giugno 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

LEGGE 13 giugno 1952, n. 680.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra la Santa Sede e l'Italia per gli impianti radio-vaticani a Santa Maria di Galeria ed a Castel Romano, concluso nel Palazzo Apostolico Vaticano l'8 ottobre 1951.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo fra la Santa Sede e l'Italia per gli impianti radio-vaticani a Santa Maria di Galeria ed a Castel Romano, concluso nel Palazzo Apostolico Vaticano l'8 ottobre 1951.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo suddetto a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 giugno 1952

EINAUDI

DE GASPERI — SCELBA — SPATARO

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Accordo fra la Santa Sede e l'Italia per gli impianti radio-vaticani a Santa Maria di Galeria e a Castel Romano

La Santa Sede e il Governo della Repubblica Italiana:

Tenuto presente l'art. 6, terzo comma, del Trattato fra la Santa Sede e l'Italia dell'11 febbraio 1929;

Considerata la necessità per la Santa Sede di procedere ad un miglioramento e ad uno sviluppo dei suoi impianti radio, erigendo, a tal fine, due nuovi centri — l'uno trasmittente e l'altro ricevente — in modo da assicurare alla Santa Sede la possibilità di effettuare radio trasmissioni dirette a tutto il mondo cattolico;

Attesa l'impossibilità di costruire detti centri nel territorio dello Stato della Città del Vaticano;

Riconosciuta la convenienza che le estensioni all'uopo prescelte nell'ambito delle aree di proprietà della Santa Sede nelle località di Santa Maria di Galeria e di Castel Romano godano dei privilegi specificati agli articoli 15 e 16 del Trattato Lateranense;

Hanno nominato i loro Plenipotenziari:

LA SANTA SEDE:

S. E. Rev.ma Mons. Domenico TARDINI, *Segretario della Sacra Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari;*

IL GOVERNO ITALIANO:

S. E. il Marchese Dott. Antonio MELI LUPI DI SORAGNA TARASCONI, *Ambasciatore d'Italia presso la Santa Sede;*

Articolo primo

Godrà dei privilegi specificati negli articoli 15 e 16 del Trattato dell'11 febbraio 1929 fra la Santa Sede e l'Italia tutta l'estensione che sarà destinata a sede del primo dei due nuove centri della Radio Vaticana menzionati nel successivo articolo 3° del presente Atto — ed in quanto sarà adibita a tale uso — entro l'ambito massimo dell'area di proprietà della Santa Sede e segnata in colore azzurro nella pianta allegata al presente Atto, avente la superficie di ettari 424.01.84 (ettari quattrocentoventiquattro, are una e centiare ottantaquattro), distinta nel Catasto di Roma alla mappa 124 nel foglio 29 coi numeri 1, 4/parte, 5/parte, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, nel foglio 30 coi numeri 16 e 17 e nel foglio 31 coi numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6/parte, 8/parte, 9/parte, confinante con la strada Braccianese, con la strada di Cesano, con l'acquedotto Paolo, con la ferrovia Roma-Viterbo e con la tenuta di Santa Maria di Galeria del Pontificio Collegio Germanico-Ungarico.

Articolo secondo

Degli stessi privilegi godrà tutta l'estensione che sarà destinata a sede del secondo dei due nuovi centri della Radio Vaticana menzionati nel successivo articolo 3° del presente Atto ed in quanto sarà adibita a tale uso, entro l'ambito massimo dell'area di proprietà della Santa Sede, segnata in colore rosso nella pianta allegata al presente Atto, avente la superficie di ettari 117.68 (ettari centodiciassette ed are sessantotto) distinta nel Catasto di Roma alla mappa 9 coi numeri 68/parte e 74, vocaboli Caccia Nobile, Taglio di Mezzo e l'Albucceto, confinante con la strada comunale Decima Pratica di Mare, con un relitto di terreno di proprietà Vaselli, con la nuova strada di Latina e con la tenuta di Castel Romano della Sacra Congregazione de Propaganda Fide.

Articolo terzo

Il nuovo Centro trasmittente sarà costituito a Santa Maria di Galeria e quello ricevente a Castel Romano. Ambedue saranno collegati per ponte radio, ed anche all'occorrenza a mezzo di cavi, con la stazione radio situata nella Città del Vaticano.

Articolo quarto

Le frequenze usate per il collegamento per ponte radio tra la stazione in Vaticano e il Centro di Santa Maria di Galeria saranno diverse da quelle in uso nei ponti radio utilizzati dal Centro trasmittente italiano di Santa Rosa.

Le antenne direttive del Centro trasmittente di Santa Maria di Galeria destinate al servizio fisso avranno azimuth disposti rispetto alla direzione del Centro Radio Telegrafico italiano di Santa Rosa, in modo da da evitare interferenze ai servizi riceventi del Centro stesso. Le coordinate del punto centrale della zona di Santa Maria di Galeria, nella quale sarà installato il collegamento per ponte radio, sono 42° 02' 47'' Nord-0° 07' 07'' Ovest rispetto al meridiano di Monte Mario.

Articolo quinto

Il presente Accordo sarà ratificato e lo scambio delle ratifiche avrà luogo il più presto possibile.

Esso entrerà in vigore alla data dello scambio delle ratifiche.

In fede di che i Plenipotenziari suddetti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Atto.

Fatto in duplice esemplare nel Palazzo Apostolico Vaticano il giorno 8 ottobre 1951.

DOMENICO TARDINI ANTONIO MELI LUPI DI SORAGNA

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
DE GASPERI

LEGGE 13 giugno 1952, n. 681.

Permuta con il comune di Verona della caserma « Piave » di quella città con due appezzamenti di terreno e fabbricati occorrenti per la sistemazione di servizi militari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' autorizzata la cessione al comune di Verona del complesso immobiliare denominato caserma « Piave », sito in quel capoluogo, del valore venale di L. 69.900.000, a titolo di permuta alla pari con due appezzamenti di terreno situati a confine con il Forte Procolo della stessa città, e con due manufatti, rispondenti alle caratteristiche da fissarsi in apposito progetto, da costruirsi su detti terreni a cura e spese del Comune.

Per la permuta sarà stipulata apposita convenzione da approvarsi con decreto dei Ministri per le finanze e per la difesa.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 giugno 1952

EINAUDI

DE GASPERI — PACCIARDI — VANONI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

DECRETO MINISTERIALE 19 maggio 1952.

Istituzione in Massa Carrara di una sezione dell'Ufficio interprovinciale dell'ispettorato del lavoro di Lucca.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto-legge 28 dicembre 1931, n. 1684, convertito in legge con legge 16 giugno 1932, n. 886;

Visto il decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, sul riordinamento dei ruoli centrali e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Ritenuto di istituire a Massa Carrara una sezione dell'Ispettorato del lavoro;

Decreta:

Dal 1° settembre 1952, è istituita a Massa Carrara una sezione dell'Ufficio interprovinciale dell'ispettorato del lavoro di Lucca, con circoscrizione comprendente la provincia di Massa Carrara.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 maggio 1952

Il Ministro: RUBINACCI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *giugno* 1952
Registro Lavoro e previdenza n. 7, *foglio n.* 326. — LAMICELA

(3032)

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1952.

Riconoscimento del comune di Sant'Anastasia ai sensi e per gli effetti della legge 9 agosto 1948, n. 1078, recante disposizioni eccezionali sulle proroghe degli sfratti.

IL MINISTRO PER L'INTERNO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 1 della legge 9 agosto 1948, n. 1078, recante disposizioni eccezionali sulle proroghe degli sfratti nei Comuni che presentano forte penuria di abitazioni;

Vista la proposta del Prefetto di Napoli;

Decreta:

Il comune di Sant'Anastasia è riconosciuto centro con forte penuria di abitazioni ai sensi e per gli effetti della legge sopracitata.

Roma, addì 7 giugno 1952

Il Ministro per l'interno
SCELBA

Il Ministro per i lavori pubblici
ALDISIO

(3065)

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1952.

Segni caratteristici dei buoni del Tesoro novennali 5 % (1961) nominativi.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 14 dicembre 1951, n. 1325, concernente l'emissione dei buoni del Tesoro novennali 5 %, di scadenza 1° gennaio 1961;

Visto il decreto Ministeriale 15 dicembre 1951, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 dello stesso giorno, contenente le norme per la emissione dei buoni stessi;

Ritenuta la necessità di determinare i modelli, le leggende ed i segni caratteristici dei titoli nominativi rappresentanti buoni del Tesoro novennali 5 %, di scadenza 1° gennaio 1961;

Decreta:

Art. 1.

I titoli nominativi rappresentanti buoni del Tesoro novennali 5 % a premi, di scadenza 1° gennaio 1961, emessi in forza della legge 14 dicembre 1951, n. 1325, sono stampati su carta filigranata bianca in calcografia e litografia nel prospetto e in litografia nel rovescio.

La filigrana è costituita da losanghe a linee ondulate in chiaro, intercalate da losanghe angolari in scuro.

Art. 2.

Ciascun titolo si compone di una matrice-ruolo, che, al momento del rilascio del certificato, viene distaccata dal corpo del titolo lungo una lista di separazione su cui è stampata la leggenda « Repubblica Italiana » due volte ripetuta; da un foglio recante l'estratto delle norme relative ai buoni del Tesoro novennali 5 % 1961 e la indicazione dei titoli al portatore che il certificato sostituisce; da un foglio con diciotto tagliandi.

Art. 3.

Il prospetto della matrice-ruolo reca spazi per la indicazione del numero di iscrizione del certificato, del nome del titolare della rendita, del capitale nominale, in numeri e in lettere, della rendita semestrale, della Tesoreria pagatrice, di eventuali annotazioni circa le modalità di pagamento, della data e del numero di posizione, nonchè un prospetto, limitato da una cornice rettangolare, comprendente dieci compartimenti, numerati da uno a dieci per l'applicazione del bollo a calendario della Tesoreria che effettua il pagamento delle rate semestrali d'interesse. Nel compartimento n. 1 è stampato che la corrispondente rata di interesse al 1° luglio 1952 è stata corrisposta all'atto della sottoscrizione.

Il rovescio della matrice-ruolo reca, in alto, una tabellina per le annotazioni relative al pagamento di premi, nonchè, in basso, altri otto compartimenti, numerati da undici a diciotto, per l'applicazione del bollo a calendario della Tesoreria che effettua il pagamento delle rate semestrali d'interesse.

Art. 4.

Il prospetto del corpo del titolo è limitato da una cornice a motivi simmetrici che si ripetono, interrotta, agli angoli, da una formella quadrata con fiore stilizzato, in alto da una formella rettangolare con motivo ornamentale e, in basso, da altra formella rettangolare con la leggenda, su fondo a tratteggio trasversale, « B.T.N. 5 % 1961 ».

Entro la cornice, in alto, su fondino a motivi simmetrici, ripetuti innumerevoli volte, è stampata una grande composizione ornamentale, con al centro l'effigie di Cristoforo Colombo, a sinistra della quale è impressa la scritta « C. Colombo » ed a destra « 12-10-1942 », sormontata da due nastri, su cui si leggono le parole « Repubblica Italiana ». Al centro del corpo del titolo campeggia un sottofondino con la cifra « 1961 ».

Al di sotto della composizione ornamentale sono stampate, dall'alto in basso, le seguenti leggende: « Direzione Generale del Debito Pubblico Buoni del Tesoro novennali 5 % a premi di scadenza 1° gennaio 1961 Legge 14 dicembre 1951, n. 1325 Certificato n. .... Capitale nom. L........... Interesse annuo L.......... Interesse nom. L.............. Certificato nominativo Nel Gran Libro del debito pubblico è iscritto il capitale nominale di lire .... fruttante l'interesse annuo di lire .... con godimento dal .... a favore di .... (Veggansi annotazioni a tergo) Il presente certificato sostituisce i buoni al portatore indicati

nella distinta a tergo Roma, ... Il Direttore generale Visto per la Corte dei conti Il Capo divisione Posizione N. .... (4ª Serie) ». Al centro in alto, al di sopra delle parole « Certificato nominativo », in apposito spazio a fondo bianco, è impresso il bollo a secco dello Stato con la leggenda circolare « Debito Pubblico della Repubblica Italiana », racchiusa in una cornice a perline.

Il rovescio del corpo del titolo comprende uno spazio riservato per le annotazioni, nonchè una tabellina per le indicazioni relative al pagamento di premi.

Art. 5.

Il prospetto del foglio recante l'estratto delle norme relative ai buoni del Tesoro novennali 5 % 1961, limitato da una cornice a motivi simmetrici che si ripetono e su fondino identico a quello del prospetto del corpo del titolo, reca le seguenti diciture: « 1. I titoli, i premi e le rate d'interessi sono esenti da ogni imposta diretta reale presente e futura. — 2. I buoni concorrono annualmente, per ogni serie di dieci miliardi di lire, ad un premio di dieci milioni, a quattro premi di cinque milioni ciascuno, a venti premi di un milione ciascuno, da sorteggiare il 26 novembre di ogni anno. — 3. I premi si prescrivono col decorso di cinque anni dalla data di pagabilità. Il pagamento viene eseguito, dal 1° gennaio successivo ai sorteggi, in base ad ordinativi emessi dalla Direzione generale del debito pubblico, su deposito, presso qualunque sezione di Tesoreria provinciale, del titolo vincente, corredato da apposita domanda in carta libera. — 4. Il pagamento degli interessi semestrali non prescritti viene effettuato alle scadenze 1° gennaio e 1° luglio di ogni anno, dalla sezione di Tesoreria provinciale, su cui è assegnato, in base a presentazione del titolo e distacco dei tagliandi maturati. La prescrizione degli interessi è quinquennale. — 5. La rata d'interessi di scadenza 1° luglio 1952 è stata corrisposta anticipatamente all'atto della sottoscrizione ».

Il rovescio di detto foglio comprende una tabella per la indicazione, per serie e numeri di iscrizione, dei buoni al portatore che il certificato sostituisce.

Art. 6.

Il foglio dei tagliandi è composto di diciotto tagliandi ripartiti su due colonne di nove tagliandi ciascuno numerati dall'esterno verso l'interno e dal basso verso l'alto, a cominciare dal numero due con scadenza 1° gennaio 1953, fino al numero diciotto, con scadenza 1° gennaio 1961. Il tagliando n. 1, di scadenza 1° luglio 1952, non è stampato e reca diagonalmente la leggenda « Annullato », perchè la relativa rata d'interessi è stata corrisposta anticipatamente all'atto della sottoscrizione.

Il prospetto di ciascun tagliando è limitato da una cornicetta lineare rettangolare, comprendente un fondino a motivi simmetrici ripetuti innumerevoli volte, su cui, dall'alto in basso, sono stampate le seguenti leggende: « Repubblica Italiana - Debito Pubblico Buoni del Tesoro novennali 5 % a premi scad. 1961 Tagliando di L............... per la semestralità al (vi è indicata la data di scadenza) - relativo al certificato N. .... Il presente tagliando deve essere staccato dall'ufficio pagatore ». Nell'angolo in basso a destra è stampato il numero progressivo del tagliando e, verticalmente, sul lato destro, è riportata la dicitura: « L. 14 dic. 1951, n. 1325 ». In uno spazio circolare a fondo bianco, sulla destra del tagliando, è impresso un piccolo bollo a secco dello Stato, con leggendina circolare: « Debito Pubblico della Repubblica Italiana ». Al centro di ciascun tagliando campeggia un sottofondino con la cifra « 1961 ».

Sul rovescio di ciascun tagliando contenuta, in una cornicetta lineare rettangolare, è stampata una composizione a forma di losanga, con al centro il numero progressivo del tagliando, e su cui è soprastampata la leggenda: « 5 % - B.T.N. 1961 5 % ».

Il tagliando n. 1 è annullato anche sul rovescio del foglio.

Art. 7.

I fondini del prospetto del titolo le losanghe del rovescio sono stampati in colore giallo-oro; le cornici e le composizioni del prospetto e tutte le leggende in colore grigio-nero; la cifra « 1961 » che campeggia al centro del titolo e dei tagliandi, in colore azzurro-chiaro.

Art. 8.

Il modello dei titoli nominativi considerati negli articoli che precedono, munito del visto di approvazione, è allegato al presente decreto e ne forma parte integrante.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti, per la registrazione, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 giugno 1952

Il Ministro: PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *giugno* 1952
Registro Tesoro n. 14, *foglio n.* 142

(3081)

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1952.

Sostituzione di un componente del Collegio dei sindaci della Cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 10 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788;

Visti i decreti Ministeriali 18 marzo 1946, 2 luglio 1947, 1° dicembre 1949 e 15 maggio 1951, concernenti la nomina dei componenti il Collegio dei sindaci della Cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria;

Sentite le organizzazioni sindacali nazionali interessate per la designazione del rappresentante dei lavoratori in seno al Collegio predetto;

Decreta:

Il dott. Emanuele Levi è chiamato a far parte del Collegio dei sindaci della Cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria, quale rappresentante dei lavoratori in sostituzione del sig. Amleto Alteri dimissionario.

Roma, addì 18 giugno 1952

Il Ministro: RUBINACCI

(2987)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 324 del 28 giugno 1952 riguardante il prezzo dei carboni e le quote spese di sbarco

A parziale modifica delle disposizioni contenute nella circolare n. 322 del 31 maggio 1952, il Comitato interministeriale dei prezzi con provvedimento n. 324 del 28 giugno 1952, ha disposto quanto appresso:

I. — PREZZI DEI CARBONI FOSSILI ESTERI

Con decorrenza dagli arrivi dal 1° luglio 1952, i prezzi del carbone non sdoganato, per tonnellata metrica resa cif porti Alto Tirreno o franco frontiera, vengono modificati come appresso.

I prezzi stessi si riferiscono alle pezzature di origine dei carboni di qualità primaria o comunque con non più del 5 % di umidità e del 10 % di ceneri sul secco, fatta esclusione per i minuti non lavati o per le voci per le quali è fatta menzione delle qualità secondarie.

I prezzi cif sottoindicati sono determinati per i porti dell'Alto Tirreno. Per i porti del Basso Tirreno (compresa Civitavecchia) e delle Isole (Sicilia e Sardegna), i prezzi cif vanno maggiorati di 125 lire a tonnellata. Per gli altri porti gli stessi prezzi vanno maggiorati di L. 700 per il carbone proveniente dall'America e di lire 400 per le altre provenienze.

Per il carbone americano sbarcato a Savona Funivie il prezzo cif è ridotto di lire 300 a tonnellata. Per il carbone sbarcato in più porti è consentita una ulteriore maggiorazione su quelle precedentemente previste fino al massimo di lire 300 a tonnellata, che dovrà peraltro essere autorizzata dai Comitati provinciali dei prezzi competenti per territorio con apposita lettera, i cui estremi saranno richiamati nella fattura dell'importatore.

CARBONI AMERICANI

1. *Carbone da vapore*:		
basse materie volatili tout venant	L.	12.150
basse materie volatili grigliato in miniera	»	12.650
alte materie volatili tout venant	»	11.850
alte materie volatili grigliato in miniera	»	12.300
2. *Carbone da gassogeno* grigliato in miniera	»	12.300
3. *Carbone da gas*	»	11.900
4. *Carbone da coke* — basse materie volatili	»	12.700
4. *Carbone da coke* — alte materie volatili	»	12.400
5. *Coke di petrolio*	»	17.600

CARBONI INGLESI

1. *Antracite*:		
grosso e arancio (pezzatura superiore a 80 millimetri)	L.	16.850
noce (pezzatura 30/80 mm.)	»	17.750
nocetta (pezzatura da 10 a 30 mm. e da 25 a 45 mm.)	»	18.200
minuti lavati (da 0 a 10 mm.)	»	10.500

Per l'antracite nuovamente grigliata durante la discarica dei vapori, i prezzi franco vagone porto di sbarco saranno fissati dal Comitato provinciale dei prezzi, previ accertamenti.

2. *Carboni da vapore e da forno*:		
a) Carbone Cardiff:		
grosso e arancio (pezzatura superiore a 80 mm.)	L.	13.550
noce (trebbles, doubles) (pezzatura da 30 a 80 mm.)	»	13.550
nocetta (singles) (pezzatura da 10 a 30 mm.)	»	13.850
minuti lavati (da 0 a 10 mm.)	»	12.250
minuti non lavati (da 0 a 10 mm.)	»	10.750
b) Carbone Yorkshire-East Middland:		
grigliato in miniera Yorkshire	»	12.900
grigliato in miniera East-Middland:	»	12.650
grosso, arancio e noce (trebbles, doubles) (pezzatura superiore a 30 mm.) Yorkshire	»	12.900
grosso, arancio e noce (trebbles, doubles) (pezzatura superiore a 30 mm.) East-Middland	»	12.650
nocetta (singles) (pezzatura da 10 a 30 mm.)	L.	12.400
minuti lavati (da 0 a 10 mm.)	»	10.600
minuti non lavati (da 0 a 10 mm.)	»	8.600
c) Carbone Northumberland:		
grigliato in miniera	»	12.400
grosso, arancio e noce (trebbles, doubles) (pezzatura superiore a 30 mm.)	»	12.400
nocetta (singles) (pezzatura da 10 a 30 mm.)	»	11.900
minuti lavati (da 0 a 10 mm.)	»	10.300
minuti non lavati (da 0 a 10 mm.)	»	8.600
3. *Carbone da gas*:		
a) carbone Durham primario	»	12.650
b) carbone Durham secondario	»	12.400
c) carbone Yorkshire grigliato	»	12.950

CARBONE ARSA

(cif porti Adriatici)

Granitello (pezzatura da 10 a 20 mm.)	L.	11.500
Minuto (da 0 a 10 mm.)	»	10.000

CARBONE SUD-AFRICA

(cif Adriatico e Tirreno)

Carbone da vapore	L.	14.150

CARBONE INDIANO

(cif Adriatico e Tirreno)

Carbone da vapore	L.	—

ANTRACITE RUSSA

(cif Adriatico e Tirreno)

Pezzatura da 25 a 100 mm.	L.	22.400

ANTRACITE MAROCCHINA

(cif Tirreno)

Pezzatura da 30 a 80 mm.	L.	22.600
Pezzatura da 20 a 30 mm.	»	20.300
Pezzatura da 10 a 20 mm.	»	16.700
Pezzatura da 6 a 10 mm.	»	15.900
Minuto lavato	»	13.700

CARBONI TEDESCHI

	Via mare		Via terra	
1. *Antracite*:				
a) antracite di 1ª classe:				
noci 1-2	L.	—	L.	17.750
minuti lavati	»	—	»	12.750
b) antracite di 2ª classe:				
noci 1-2	»	—	»	15.250
minuti lavati	»	—	»	12.750
c) antracite speciale per elettrodi	»	—	»	24.150
2. *Carbone magro* (ess):				
grosso (pezzatura oltre 80 mm.)	L.	12.200	L.	13.150
noci 1	»	13.600	»	14.550
noci 2-3	»	13.900	»	14.850
3. *Carbone grasso* (fett):				
grosso (pezzatura oltre 80 mm.)	L.	12.200	L.	13.150
noci 1-2	»	12.200	»	13.150
noci 3-4	»	12.350	»	13,350
4. *Carbone da vapore a lunga fiamma* (gas flamm):				
grosso (pezzatura oltre 80 mm.)	L.	12.200	L.	13.150
noci 1-2	»	12.200	»	13.150
5. *Carbone da gas*:				
grosso (pezzatura oltre 80 mm.) (gasstuck)	L.	12.200	L.	13.150
noci 1-2 (gasnuss)	»	12.200	»	13.150
noci 3-4 (gasnuss)	»	12.350	»	13.350
6. *Carbone da coke*:				
fini da coke	L.	11.850	L.	12.750

Per il carbone destinato alle cokerie o alle officine gas, nei casi di trasporti in parte per via fluviale e in parte in ferrovia con rispedizione da Basilea, è riconosciuta la maggiore spesa di viaggio nella misura massima di L. 850 a tonn. da documentare.

CARBONI FRANCESI

		Via mare		Via terra
1. *Antracite e carboni magri:*				
a) Bacino del Delfinato (antracite):		—		—
grigliato (da 50 a 80 mm.)	L.	—	L.	21.700
noci (da 30 a 50 mm.)	»	—	»	20.950
nocetta (da 15 a 30 mm.)	»	—	»	18.400
b) Bacino Nord Francia (magro antracitoso):				
aranoio, noce	»	—	»	23.950
c) Bacino delle Cevennes (carboni magri):				
nocetta (da 10 a 20 mm.)	»	—	»	14.600
minuto (da 0 a 10 mm.)	»	—	»	—
2. *Carbone da vapore, grasso, a lunga fiamma e da gas:*				
Bacino Sarre e Lorena:				
grigliato, noce e nocetta	L.	14.500	L.	13.500
minuto (da 0 a 10 mm.)	»	13.000	»	11.800

CARBONE BELGA

1. *Carboni grassi:*				
grigliato oltre 80 mm.	L.	14.450	L.	16.950
pezzature lavate da 30 a 80 mm.	»	15.450	»	—
pezzature lavate da 20 a 30 mm.	»	14.800	»	—
pezzature lavate da 10 a 20 mm.	»	14.150	»	16.600
minuti lavati da 0 a 10 mm.	»	12.900	»	15.350
2. *Carboni semi grassi:*				
grani lavati da 5 a 10 mm.	L.	14.750	L.	—
minuti lavati da 0 a 10 mm.	»	12.550	»	15.000
minuti lavati da 0 a 5 mm.	»	12.000	»	14.450
polvere non lavata da 0 a 5 mm.	»	11.100	»	—
3. *Carboni 1/4 grassi e magri* (antracite):				
grani lavati da 5 a 10 mm.	L.	14.200	L.	16.650
minuti lavati da 0 a 10 mm.	»	12.000	»	14.450
minuti lavati da 0 a 5 mm.	»	11.450	»	13.850
polvere non lavata da 0 a 5 mm.	»	10.850	»	—
4. *Antracite:*				
pezzatura da 80 a 120 mm.	L.	—	L.	21.600
pezzatura da 50 a 80 mm.	»	—	»	22.650
pezzatura da 30 a 50 mm.	»	—	»	24.300

CARBONE POLACCO

Pezzatura oltre 30 mm.	L.	12.900	L.	15.100
Pezzatura da 10 a 30 mm.	»	12.250	»	14.450
Minuto da 0 a 10 mm.	»	10.700	»	—

MATERIALE ED ALTRI AGGLOMERATI

Mattonelle	L.	13.100	L.	—
Ovuli di antracite belga	»	15.700	»	—
Ovuli semigrassi belga	»	15.900	»	—
Ovuli magri francesi	»	—	»	15.500

Restano invariate le disposizioni generali di cui alla circolare n. 287 del 10 luglio 1951, come pure le norme e le aliquote per la nazionalizzazione del carbone e la formazione dei prezzi di vendita al consumo di cui alle circolari n. 249 del 24 ottobre 1950 e n. 103 del 9 aprile 1947.

II. — QUOTE SPESE DI SBARCO CARBONI

A parziale modifica della circolare n. 287 del 10 luglio 1951 sono fissate come appresso le quote medie spese di sbarco da fondo stiva a vagone per i porti indicati:

Bari	L.	650 a tonnellata
Venezia	»	540 a tonnellata

(3114)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO
ISPETTORATO GENERALE RAPPORTI FINANZIARI CON L'ESTERO
PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 142

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 30 giugno 1952

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	624,92	641 —
» Firenze	624,90	638,25
» Genova	624,90	639,50
» Milano	624,92	640,50
» Napoli	624,90	633,50
» Palermo	—	—
» Roma	624,90	640,375
» Torino	624,92	639,50
» Trieste	624,92	—
» Venezia	624,91	639,15

Media dei titoli del 30 giugno 1952

Rendita 3,50 % 1906	68,825
Id. 3,50 % 1902	64,20
Id. 3 % lordo	66,30
Id. 5 % 1935	97,50
Redimibile 3,50 % 1934	74,20
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	72,85
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	72,30
Id. 5 % (Ricostruzione)	94,475
Id. 5 % 1936	93,975
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	98,975
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	99 —
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	98,925

L'ispettore generale contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 30 giugno 1952

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A.	Lit.	624,91
1 dollaro canadese	»	640,44

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina	Lit.	1.749,75

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12,50	per franco belga
Danimarca	»	90,46	» corona danese
Francia	»	1,785	» franco francese
Germania	»	148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	»	87,48	» corona norvegese
Olanda	»	164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142,90	» franco svizzero

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.